

### **Relazione illustrativa**

Il presente schema di decreto ministeriale dà attuazione alla previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247: "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" (in seguito: legge forense) in forza del quale il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, individua "anche altri liberi professionisti" che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

L'art. 4 citato, infatti, prevede che la professione forense possa essere esercitata sia individualmente sia in forma associata (fermo restando - come puntualizza il comma 1° della norma citata - che l'incarico professionale è comunque sempre conferito all'avvocato in via personale).

La costituzione di una associazione, non solo tra avvocati, ma multidisciplinare ha lo scopo - esplicitato dallo stesso articolo 4, comma 2 - di "assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare".

Pertanto, al fine di agevolare il più possibile colui che si rivolge alla associazione, si è ritenuto opportuno recepire l'indicazione proveniente dal Consiglio Nazionale Forense e prevedere, quindi, una apertura nei confronti di tutte le professioni organizzate in collegi ed ordini in modo da non escludere a priori la possibilità di creare utili sinergie con un ampio numero di categorie professionali e nel contempo non privare la categoria della possibilità di entrare in contatto con "mercati" che, allo stato, possono sembrare non offrire opportunità concrete ma che nel futuro potrebbero, invece, riservare prospettive di collaborazione utili anche nell'ottica della qualità del servizio da offrire al proprio assistito.

L'articolo 4 citato detta la disciplina delle associazioni tra avvocati e delle associazioni multidisciplinari rimettendo al regolamento ministeriale la individuazione delle categorie professionali con le quali l'avvocato può costituire una associazione multidisciplinare: il regolamento in esame, pertanto, implementa la normativa primaria negli spazi che la stessa ha specificatamente rimesso a questo strumento di normazione secondaria, omettendo di riproporre previsioni normative che trovano nella norma primaria la loro fonte.

Il presente decreto ministeriale si compone di quattro articoli che, qui di seguito, si esaminano partitamente.

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto e definizioni**

Il primo comma descrive il contenuto del presente regolamento avendo cura di ricordare che lo stesso è emesso in attuazione della norma primaria ivi richiamata.

Il secondo comma chiarisce il significato da attribuire alle espressioni "legge forense" e "associazioni multidisciplinari" che si rinvencono nel testo normativo.

#### **Articolo 2**

##### **Individuazione della categorie professionali**

L'articolo si compone di un unico comma nel quale sono elencati gli ordini e i collegi ai quali devono appartenere i liberi professionisti che possono far parte delle associazioni multidisciplinari.

Si è illustrata in premessa la ragione che ha suggerito di prevedere un ampio numero di categorie professionali, mentre si richiama l'attenzione sulla circostanza che sono state prese in esame solo le professioni regolamentate: solo queste, infatti, in ragione della loro organizzazione in ordini o collegi (con ciò che ne consegue in termini di regolamentazione dei vari aspetti della attività professionale) possiedono caratteri di omogeneità con la

professione forense.

### **Articolo 3**

#### ***Rinvio***

La norma si limita a ricordare che le associazioni multidisciplinari sono regolate dalla legge forense – segnatamente, dallo stesso articolo 4, commi 3 e seguenti -, nonché dalle disposizioni del codice civile (in tema di associazioni) in quanto compatibili.

### **Articolo 4**

#### ***Entrata in vigore***

L'articolo individua nel giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale la data della sua entrata in vigore.



# *Ministero della Giustizia*

GABINETTO DEL MINISTRO  
UFFICIO BILANCIO

*Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.*

## RELAZIONE TECNICA

E' stato esaminato il testo del presente decreto ministeriale che dà attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante : "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", in virtù del quale il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, individua anche altri liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

In tal caso, la costituzione di una associazione, non solo tra avvocati ma anche con altri professionisti, ha la funzione di assicurare al cliente prestazioni a carattere multidisciplinare, recependo l'indicazione proveniente dal Consiglio Nazionale Forense che prevede una apertura nei confronti di tutte le professioni organizzate in collegi ed ordini, in modo da non escludere la possibilità di creare sinergie con un ampio numero di categorie professionali.

Nello specifico l'articolo 2 del presente schema di decreto ministeriale (*Individuazione delle categorie professionali*), elenca gli ordini e i collegi ai quali devono appartenere i liberi professionisti che possono far parte delle associazioni multidisciplinari, richiamando nel contempo l'attenzione sulla circostanza che vengono prese in considerazione solo le professioni regolamentate e che quindi posseggono caratteri di omogeneità con la professione forense.

Ciò posto, avendo il presente schema di decreto carattere meramente indicativo di quelle categorie professionali che possono far parte di associazioni multidisciplinari, si assicura che lo stesso non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Schema di Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.**

**Amministrazione proponente:** Ministro della Giustizia

**Referente UL Giustizia:** cons. Carla Garlatti, magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ([carla.garlatti@giustizia.it](mailto:carla.garlatti@giustizia.it); 06 68852485)

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" rimette ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito il CNF, la individuazione delle categorie di "altri liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati"

La emanazione del presente regolamento è coerente con il programma di Governo.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'intervento normativo dà attuazione all'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" che rimette ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito, il CNF, l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Nessuna.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile sia con i principi costituzionali, sia con quelli propri della normativa primaria.

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il provvedimento in esame non incide su alcuna competenza delle Regioni o degli enti locali.

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi richiamati.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Si tratta di materia soggetta, nella parte in rilievo, a normativa regolamentare.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Nulla da rilevare

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Nulla da rilevare.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento regolatorio proposto non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Nulla da rilevare.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Il provvedimento è in linea con le indicazioni suggerite dal legislatore comunitario in materia di concorrenza e del mercato.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il provvedimento in esame non utilizza la tecnica della novellazione.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Nulla da rilevare

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nulla da rilevare.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non vi sono atti attuativi successivi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Nulla da rilevare.

# *Ministero della Giustizia*

UFFICIO LEGISLATIVO

**Schema di Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.**

**Amministrazione proponente:** Ministro della Giustizia

**Referente UL Giustizia:** cons. Carla Garlatti, magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ([carla.garlatti@giustizia.it](mailto:carla.garlatti@giustizia.it); 06 68852485)

## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

### **SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;**

Il presente schema di decreto ministeriale dà attuazione alla previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247: "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" (in seguito: legge forense) in forza del quale il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, individua "anche altri liberi professionisti" che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

L'art. 4 citato, infatti, prevede che la professione forense possa essere esercitata sia individualmente sia in forma associata (fermo restando - come puntualizza il comma 1° della norma citata - che l'incarico professionale è comunque sempre conferito all'avvocato in via personale).

La costituzione di una associazione, non solo tra avvocati, ma multidisciplinare ha lo scopo - esplicitato dallo stesso articolo 4, comma 2 - di "assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare".

Lo schema di decreto è perfettamente in linea con la normativa europea.

**B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;**

Realizzazione di un decreto che dia attuazione all'art. 4, comma 2 della legge 247/2012 individuando le categorie di professionisti con i cui partecipanti l'avvocato può associarsi al fine di offrire al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare. L'obiettivo, quindi, è quello di consentire la costituzione non solo di associazioni tra avvocati, ma anche associazioni tra professionisti appartenenti ad altre categorie professionali e ciò al fine di favorire il cliente che potrà così ricevere, all'interno di un medesimo contesto, una prestazione adeguata alle sue esigenze ove queste coinvolgano conoscenze che non attengono solo a profili tecnico giuridici.

**C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione**

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e di monitorare l'attuazione del provvedimento in esame vanno individuati nel numero di associazioni multidisciplinari realizzate, la loro diffusione sul territorio nazionale e la eventuale diversa distribuzione nel Paese; le categorie professionali coinvolte; eventualmente anche l'effettiva utilità per l'utente da verificare attraverso il rilevamento del numero di casi in cui un avvocato - al fine di soddisfare la richiesta del cliente che a lui si è rivolto - ha coinvolto uno o più degli altri professionisti con cui ha costituito una associazione multidisciplinare.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio;**

Avvocati e gli altri professionisti appartenenti alle professioni regolamentate indicate in decreto.

**SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

Vi è stata una interlocuzione informale con il CNF

### **SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)**

L'opzione di non intervento è stata valutata con esito negativo, in quanto, diversamente, non sarebbe stato possibile dare attuazione al disposto di cui all'art. 4, comma 2, della legge 247/2012.

### **SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

La possibilità di utilizzare opzioni alternative è stata valutata con esito negativo. Ad esempio, si è ritenuto di non limitare la possibilità di costituire associazioni multidisciplinari con i soli professionisti appartenenti all'area giuridica, ma di avere una apertura nei confronti di tutte le professioni organizzate in collegi ed ordini in modo da non escludere a priori la possibilità di creare utili sinergie con un ampio numero di categorie professionali e nel contempo non privare la categoria della possibilità di entrare in contatto con "mercati" che, allo stato, possono sembrare non offrire opportunità concrete ma che nel futuro potrebbero, invece, riservare prospettive di collaborazione utili anche nell'ottica della qualità del servizio da offrire al proprio assistito.

Si è altresì escluso di prendere in esame anche professioni non regolamentate in quanto si è ritenuto che solo quelle regolamentate, in ragione della loro organizzazione in ordini o collegi (con ciò che ne consegue in termini di regolamentazione dei vari aspetti della attività professionale), possiedano caratteri di omogeneità con la professione forense.

### **SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

- A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Il vantaggio è quello di individuare le categorie di professionisti con le quali sarà consentito agli avvocati di costituire le associazioni multidisciplinari di cui all'art. 4 della legge forense.

Non si ravvisano controindicazioni.

- B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

- C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

- D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

Nulla da rilevare

#### **SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

Il regolamento non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

#### **SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

- A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;**

Il Ministero della Giustizia e il CNF sono i soggetti attivi dell'intervento regolatorio

- B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;**

Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e l'informazione dell'intervento che, comunque, sarà inserito nel sito web del Ministero.

- C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;**

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati con i mezzi ed il personale a disposizione

del Ministero della Giustizia, nelle forme già vigenti e senza oneri ulteriori.

**D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;**

Il Provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e l'adeguamento periodico degli effetti derivanti dall'attuazione del regolamento.

**A) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;**

A cadenza biennale sarà predisposta la prescritta V.I.R. a cura del Ministro della giustizia nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti: quante associazioni multidisciplinari sono state costituite e con quali categorie professionali.

#### **SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati